



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PALERMO**

**ORDINANZA N°61 /2012**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

- VISTO:** il Decreto Interministeriale datato 2 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente, concernente "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO:** il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, con il quale è stata istituita la Riserva Naturale Marina denominata "Isola di Ustica";
- VISTO:** il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica" pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990;
- VISTO:** l'art. 19 della legge 06 dicembre 1991 nr. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette);
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 48/2012 del 16 maggio 2012 con cui è stato approvato il nuovo disciplinare di regolamentazione delle attività nell'ambito dell'area marina protetta "Isola di Ustica";
- VISTA:** la legge n. 1085 del 27.12.1977 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 1972);
- VISTO:** il dispaccio prot. nr. 28629 datato 27.03.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Direttive sulle modalità di applicazione del decreto interministeriale del 02 marzo 2012";
- VISTA:** la lettera prot. nr. 22592 del 13.04.2012 con cui è stata inviata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la bozza della presente Ordinanza;
- VISTA:** la nota prot. nr. 39801 datata 30.04.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Articolo 1 del decreto interministeriale del 02 marzo 2012";
- VISTA:** la nota prot. nr. 8954 datata 03.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Decreto interministeriale del 02 marzo 2012 – Protezione delle aree sensibili nel mare territoriale in relazione al transito delle navi e provvedimenti di attuazione";
- VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- RITENUTO:** necessario adottare provvedimenti mirati alla salvaguardia della sicurezza della navigazione, alla conservazione delle risorse biologiche del mare ed alla protezione dell'ambiente marino;
- RITENUTO:** comunque imprescindibile garantire e/o assicurare il regolare e sicuro collegamento tra l'isola di Ustica ed il restante territorio nazionale;

- VISTO:** che il decreto istitutivo dell'area marina protetta di Ustica consente la navigazione a motore nelle zone B e C della predetta riserva marina;
- CONSIDERATO:** che l'art. 1, comma 2, del citato Decreto interministeriale del 2 marzo 2012, fa salve le vigenti discipline nei parchi e nelle aree protette;
- CONSIDERATO:** che per raggiungere gli obiettivi sopraccitati è necessario adottare misure cautelative consistenti in imposizioni di divieti ed obblighi sia alle navi in transito nelle acque adiacenti l'isola di Ustica che a quelle in arrivo ed in partenza dal porto usticense (Cala Santa Maria ed approdo di Cala Cimitero);
- CONSIDERATO:** che dette limitazioni costituiscono uno strumento utile per ridurre sensibilmente i rischi dei danni che possano derivare a persone o cose e trovano giustificazione nei primari interesse generali della sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

E' approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento per limitare o vietare il transito delle navi mercantili al fine della protezione di aree sensibili nel mare territoriale e, segnatamente dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica", che fa parte integrante della presente ordinanza.

### **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

### **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché attraverso l'opportuna diffusione agli interessati.

### **Articolo 4**

La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 18 giugno 2012 e contestualmente sono abrogate ogni altre disposizioni in contrasto con la stessa.

Palermo li 13.06.2012

**F.TO IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Francesco CARPINTERI**

# REGOLAMENTO PER LIMITARE O VIETARE IL TRANSITO DELLE NAVI MERCANTILI AL FINE DELLA PROTEZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI USTICA"

## Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1. **Aerea Marina Protetta:** l'Area Marina Protetta denominata "Isola di Ustica" istituita con Decreto Interministeriale 12 novembre 1986, compresa tra la linea reale di costa dell'Isola di Ustica e la parallela tracciata alla linea stessa alla distanza di 3 (tre) miglia marine. Detta zona è rappresentata nell'allegato 1, stralcio di carta nautica, n. 16, che è parte integrante del presente Regolamento;
2. **Fascia precauzionale interdetta:** zona di mare adiacente i confini esterni dell'Area Marina Protetta ed ampia 2 (due) miglia misurati a partire dal limite esterno delle predetta riserva marina;
3. **Porto di Ustica:** l'approdo situato a Cala Santa Maria costituito da un molo di 110 metri, da una banchina di riva e da un ampio piazzale banchinato. In alternativa può essere impiegato per l'ormeggio il sorgitore posizionato a Nord denominato "Pontile di Cala Cimitero".

## Art. 2 – Ambito di applicazione

- a) Sono soggetti agli obblighi previsti dal presente disciplinare:
- Le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
- b) Sono escluse dagli obblighi previsti dal presente disciplinare:
- Le navi da guerra o navi da guerra ausiliarie;
  - Le navi da carico e passeggeri con stazza lorda inferiore a 500 TSL;
  - Le navi senza propulsione meccanica;
  - Le navi in legno di costruzione primitiva;
  - Le unità da pesca;
  - Le unità da diporto.

## Art. 3 – Divieti

A norma dell'art. 1, comma 1, del D.M. 2 marzo 2012, nell'Area Marina Protetta e nella Fascia precauzionale Interdetta, così come definite nel precedente articolo 1, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.

Le navi di cui alla lettera b) del precedente art. 2 possono transitare sia nella "Fascia precauzionale Interdetta" e sia nella "Area Marina Protetta", adottando la massima prudenza,

rispettando le precedenze e le regole vigenti in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), nonché, la pertinente disciplina della riserva marina di Ustica.

#### **Art. 4 – Deroghe**

Le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda che effettuano il servizio di collegamento marittimo tra l'isola di Ustica ed il restante territorio nazionale e che hanno necessità di fare scalo presso il porto di Ustica possono transitare sia nella "Fascia precauzionale Interdetta" e sia nella "Area Marina Protetta", adottando la massima prudenza, rispettando le precedenze e le regole vigenti in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72) e la relativa disciplina della riserva marina di Ustica.

Le predette unità navali, durante la fase di atterraggio nel porto, qualunque sia la rotta d'avvicinamento, devono osservare le prescrizioni delle norme per prevenire gli abbordi in mare e mantenere una distanza non inferiore ad 0.8 (zero/otto) mg o superiore, a discrezione dei Comandanti delle navi, in caso di particolari condizioni metereologiche avverse, da altra eventuale unità di qualsiasi stazza, adibita al trasporto di merci e passeggeri, in fase di ingresso e/o uscita dal porto di Ustica.

Inoltre, i Comandanti delle unità sopraindicate, valutate le condizioni meteo-marine in atto o ogni altra situazione suscettibile di costituire pericolo per la sicurezza della navigazione, durante la manovra d'ingresso/uscite nel porto di Ustica, devono procedere con la massima prudenza, prestando particolare attenzione ai pericoli determinati dalla vicinanza della costa, mantenendosi, per quanto possibile, lontano dalla stessa.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima, qualora ricorrano circostanze di fattibilità.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente esplicitato dal presente regolamento, valgono le disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale del 2 marzo 2012, nonché, ogni altra prescrizione prevista nel decreto istitutivo, nella legge quadro sulle aree marine protette, nonché, nel disciplinare della citata AMP riportato in parte prefata.

Palermo lì 13.06.2012

**F.TO IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Francesco CARPINTERI**